



## Informazione breve



## Procedure in caso di impianti di trasmissione nuovi e modifiche di impianti esistenti

### Quadro generale delle procedure

#### Procedura ordinaria e semplificata per il rilascio della licenza edilizia

Edifici ed impianti (progetti di costruzione) possono, ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei grigioni (LPTC; CSC 801.100), essere costruiti o modificati solo con licenza edilizia scritta dell'autorità edilizia comunale. Le domande di costruzione devono sempre essere presentate presso il comune di ubicazione del sito. L'autorizzazione di costruzione viene rilasciata o secondo la procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia ai sensi degli artt. 41 ss. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110), oppure secondo la procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia ai sensi degli artt. 50 e 51 OPTC. Le due tipologie di procedura si differenziano essenzialmente per il fatto che nella procedura semplificata – come invece avviene nella procedura ordinaria – non ha luogo l'esposizione pubblica della domanda di costruzione per un periodo di 20 giorni presso il comune né la pubblicazione della domanda di costruzione sull'organo ufficiale del comune con l'indicazione della possibilità di opposizione durante il periodo dell'esposizione (art. 51 cpv. 1 OPTC). Di conseguenza, la procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia trova applicazione, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 OPTC, per i progetti di costruzione di minore entità e per i quali non sono da attendersi opposizioni. La decisione di merito se per un progetto di costruzione sottoposto a obbligo di autorizzazione edilizia sia da seguire la procedura ordinaria o quella semplificata per il rilascio della licenza edilizia è sempre di competenza dell'autorità edilizia comunale.

#### Costruzioni fuori zona edificabile (EFZ)

Per le costruzioni e gli impianti al di fuori della zona edificabile è necessaria, oltre alla licenza edilizia comunale, una cosiddetta autorizzazione EFZ rilasciata dall'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio (UST). Le relative domande di costruzione devono comunque venire anch'esse inoltrate al comune, ed inoltre devono essere pubblicate anche sul Foglio ufficiale cantonale.

#### Progetti di costruzione secondo la procedura di annuncio

Sono esentati ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LPTC dall'obbligo della licenza edilizia gli interventi, all'interno o al di fuori della zona edificabile, elencati all'art. 40 OPTC (catalogo dei progetti di costruzione senza obbligo di licenza edilizia). Tali progetti di costruzione sono sottoposti semplicemente ad una procedura di annuncio, cioè ad un obbligo da parte della committenza dei lavori di annunciare il progetto

all'autorità edilizia comunale (obbligo di annuncio, art. 40a cpv. 1 OPTC). L'autorità edilizia comunica al committente conformemente all'art. 40a cpv. 2 OPTC entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio, con decisione impugnabile, l'eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari (p.e. approvazione da parte dell'Ufficio per la natura e l'ambiente quale servizio competente RNI in relazione alla verifica della scheda dei dati del sito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ORNI; RS 814.710). In assenza di comunicazioni entro 15 giorni lavorativi, il committente può avviare l'esecuzione dei lavori progettati.

## **Installazione di nuovi impianti di trasmissione (nuovi siti)**

**Principio** L'installazione di nuovi impianti di trasmissione in un nuovo sito (nuovo traliccio per antenne di radiotelefonía mobile, di regola con un'altezza variabile tra 10 e 40 m) necessita in ogni caso di un'autorizzazione di costruzione secondo la procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia. Insieme alla domanda di costruzione completa (v. cifra 5.4), dev'essere trasmesso al comune di ubicazione una scheda dei dati sul sito ai sensi dell'art. 11 cpv.1 ORNI, che il comune inoltra per verifica all'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA).

## **Modifiche ad impianti di trasmissione di telefonia mobile esistenti**

**Modifiche  
sussumibili nel  
catalogo dei  
progetti di  
costruzione  
non sottoposti  
all'obbligo di li-  
cenza edilizia  
ai sensi  
dell'art. 40  
OPTC (proce-  
dura di annun-  
cio)**

Nei casi di modifiche pianificate di impianti di trasmissione già esistenti, si pone innanzi tutto la questione se tali modifiche possano rientrare nell'elenco dei progetti esentati dall'obbligo di licenza edilizia di cui all'art. 40 OPTC. Se questo è il caso, trova applicazione la procedura di annuncio ai sensi dell'art. 40a OPTC (vedi sopra). Nelle proprie Raccomandazioni sulla telefonia mobile del 19 settembre 2019 (*Mobilfunkempfehlungen*, in tedesco e francese), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) rileva da un lato che, al fine di evitare un onere amministrativo eccessivo, sarebbe possibile rinunciare alla presentazione di una formale domanda di costruzione nei casi in cui non si sia in presenza di una modifica dell'impianto ai sensi dell'ORNI né vi vengano apportate modifiche costruttive fisiche significative. Nel documento citato, la DCPA propone inoltre che si dovrebbe rinunciare ad esigere una domanda di costruzione formale anche qualora la modifica dell'impianto comportasse un incremento dell'intensità di campo, della potenza di trasmissione o dell'esposizione alle radiazioni, tale incremento risultasse tuttavia essere talmente di poco conto, da giustificare anche in questo caso l'esenzione della modifica dall'obbligo di autorizzazione in quanto cosiddetta "modifica minore" (caso bagatella). In merito, la DCPA ha definito i seguenti criteri per l'accoglimento di una modifica per casi bagatella:

- In luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS), nei quali il valore limite dell'impianto prima della modifica era già esaurito nello stato d'esercizio determinante per più del 50 %, le intensità di campo misurate non aumentano;
- Negli altri LAUS, le potenze di campo elettrico misurate nello stato d'esercizio determinante si trovano per almeno il 50 % al di sotto del valore limite dell'impianto, ed aumentano rispetto alla situazione precedente per meno di 0,5 V/m (Volt su metro).

Sembra opportuno inquadrare, anche nel Cantone dei Grigioni, le così definite modifiche minori come non soggette all'obbligo di licenza edilizia, in conformità alle raccomandazioni della DCPA del 19 settembre 2019, bensì sussumerle nella casistica di cui all'art. 40 cpv. 1 cifra 1 OPTC, e in tal modo assoggettarle semplicemente alla procedura di annuncio ai sensi dell'art. 40a OPTC, a condizione che non vi siano al contempo collegate rilevanti modifiche costruttive fisiche.

Riassumendo, devono poter essere trattate secondo la procedura di annuncio ai sensi degli artt. 40 e 40a OPTC, invece che secondo la procedura (ordinaria o semplificata) per il rilascio della licenza edilizia, in particolare le seguenti modifiche ad impianti di trasmissione esistenti:

1. Interventi di manutenzione e riparazione (p.e. sostituzione di pannelli di antenne difettosi con altri di fattura o costruzione simile, senza modifiche fisiche o adeguamenti di potenza).
2. Messa in servizio di una tecnologia ulteriore su bande di frequenza già autorizzate, con uguali intensità di campo ovvero esposizione alle radiazioni e potenza di trasmissione (potenziamento del software per poter diffondere la versione base del 5G, p.e. il "5G wide" di Swisscom).
3. Modifiche che, sotto il profilo tecnico, non sono considerabili modifiche dell'impianto ai sensi dell'ORNI, oppure che viceversa sono considerabili modifiche ai sensi dell'ORNI, ma che rientrano ancora nella fattispecie delle "modifiche minori" secondo i criteri definiti nelle Raccomandazioni sulla telefonia mobile della DCPA del 19 settembre 2019, e che inoltre sotto il profilo costruttivo non presentano effetti negativi di natura visiva o essi risultano irrilevanti (p.e. antenna con dimensioni ridotte; antenna di dimensioni maggiori, ma con differenza non percepibile ad occhio nudo a causa dell'altezza del traliccio o dell'edificio).
4. Redistribuzione della potenza di trasmissione tra bande di frequenza finora utilizzate e nuove all'interno del pannello di antenne, con uguale intensità di campo ovvero esposizione alle radiazioni e potenza di trasmissione.
5. Redistribuzione della potenza di trasmissione tra bande di frequenza già autorizzate in precedenza, con uguale intensità di campo ovvero esposizione alle radiazioni e potenza di trasmissione.
6. Adeguamento della potenza / del tilt (inclinazione) con riduzione delle intensità di campo in seguito a constatazione del superamento del valore limite dell'impianto (VLImp) nel quadro di una misurazione a campione o del controllo dei lavori.

Restano da considerare i quattro punti seguenti:

- La decisione se modifiche ad un impianto di trasmissione esistente rientrino nel campo d'applicazione dell'art. 40 cpv. 1 cifra 1 OPTC e siano da assoggettare alla procedura di annuncio anziché a quella per il rilascio della licenza edilizia è, in definitiva, di competenza del Comune (autorità edilizia comunale). Le suesposte valutazioni, e in particolare il parere secondo cui le "modifiche minori", conformemente alla definizione e alle raccomandazioni della DCPA, non necessitano di una formale licenza edilizia e debbano di conseguenza essere considerate come casi di applicazione della procedura di annuncio, rappresentano di per sé solamente raccomandazioni da parte del Cantone, che non possono vincolare giuridicamente i comuni.
- I comuni che, nelle proprie leggi edilizie, hanno assoggettato i progetti di costruzione esentati dall'obbligo della licenza edilizia elencati all'art. 40 cpv. 1

OPTC alla procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia in applicazione dell'art. 86 cpv. 3 LPTC, sono vincolati a tale decisione di principio.

- L'esenzione dei casi summenzionati dall'obbligo della licenza edilizia non esonera, ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 OPTC, dall'osservanza delle prescrizioni di diritto materiale. È immaginabile che un comune, ai fini del contenimento delle immissioni ideali o per ragioni di tutela dell'aspetto degli abitati, abbia emanato prescrizioni normative edilizie (pianificazione dell'utilizzazione) valevoli anche per impianti già esistenti (p.e. obbligo di inoltro di un concetto di copertura o di una valutazione del sito). In tali casi è evidente che anche modifiche di così poco conto di impianti di trasmissione esistenti possono eventualmente sottostare alla procedura per il rilascio della licenza edilizia.
- L'esenzione dei casi summenzionati dall'obbligo della licenza edilizia non esonera inoltre, ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 OPTC, dalla richiesta di altre autorizzazioni (p.e. l'approvazione dell'UNA quale servizio competente RNI ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 ORNI, nei casi in cui le modifiche richiedono la trasmissione di una scheda dei dati sul sito).

### **Modifiche che richiedono una licenza edilizia**

Le modifiche che, secondo le precedenti considerazioni, non possono più essere sussunte nella procedura di annuncio ai sensi degli artt. 40 e 40a OPTC, sottostanno alla procedura per il rilascio della licenza edilizia, trattandosi in tal caso normalmente della procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia con esposizione pubblica della domanda di costruzione per un periodo di 20 giorni presso il comune nonché con la pubblicazione della domanda di costruzione sull'organo ufficiale del comune, con l'indicazione della possibilità di opposizione entro il periodo di esposizione. La procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia trova unicamente applicazione, qualora "non si attendono opposizioni" (v. art. 50 cpv. 1 OPTC) oppure nei casi di cui all'art. 50 cpv. 2 OPTC. In tal senso, sono di norma sottoposte alla procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia le seguenti modifiche agli impianti:

1. Tutte le modifiche per effetto delle quali risulta un incremento delle intensità di campo ovvero dell'esposizione alle radiazioni e della potenza di trasmissione, che superano i limiti dei criteri per la loro ammissione quali "modifiche minori" ai sensi delle Raccomandazioni sulla telefonia mobile del 19 settembre 2019 della DCPA.
2. Tutte le modifiche in conseguenza delle quali l'impianto di trasmissione subisce cambiamenti costruttivi visibili a occhio nudo, come ad esempio l'innalzamento del traliccio, l'ingrandimento evidente ad occhio dei pannelli di trasmissione, il montaggio di ulteriori pannelli di antenne, la sostituzione di vecchie antenne con antenne di nuova fattura o costruzione o interventi simili, nella misura in cui la differenza possa essere percepita a occhio nudo.
3. Modifiche della direzione di emissione.
4. Messa in servizio di una ulteriore tecnologia su bande di frequenza non ancora autorizzate per il sito interessato.

### **Cosa viene esaminato nella procedura per il rilascio della licenza edilizia e come si svolge la procedura?**

#### **Presupposti generali per il rilascio dell'autorizzazione**

Nella procedura per il rilascio della licenza edilizia, rispettivamente nella procedura EFZ, viene verificato in primo luogo tramite calcoli esaustivi se sono rispettati i valori limite per l'impianto (VLImp) nei punti più esposti delle immediate vicinanze. Gli impianti di trasmissione per la rete 5G, nonostante la nuova tecnolo-

gia e le, in parte, diverse frequenze, devono essere trattati sotto il profilo della valutazione giuridica e delle implicazioni per la salute allo stesso modo degli impianti esistenti. In merito alle radiazioni non ionizzanti (RNI), i richiedenti l'autorizzazione devono dimostrare, tramite una cosiddetta scheda dei dati sul sito, di rispettare nei più vicini luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS) i VLImp prescritti dall'ORNI. Se questo è il caso, ciò che viene verificato dall'UNA quale servizio competente neutrale, per gli impianti di telefonia mobile situati all'interno della zona edificabile sussiste di principio il diritto al rilascio di una licenza edilizia, nella misura in cui il comune di ubicazione dell'impianto non ha emanato, nella propria legge edilizia comunale, ulteriori prescrizioni relative agli impianti di radiotelefonia mobile. In tal caso, nella procedura per il rilascio della licenza edilizia vengono valutati anche questi aspetti ulteriori (p.e. questioni relative alle strutture; questioni in merito all'integrazione nell'insediamento e nel paesaggio degni di protezione; pianificazioni di protezione; presenza di un obbligo di diritto edilizio di presentazione di un concetto di copertura e/o di valutazione dell'ubicazione, etc.).

#### **Impianti di telefonia mobile al di fuori delle zone edificabili**

Gli impianti di radiotelefonia mobile situati al di fuori della zona edificabile possono essere autorizzati, in via eccezionale, qualora venga dimostrato che una lacuna di copertura o capacità causata da motivi radiotecnici non potrebbe venire eliminata in misura sufficiente per mezzo di uno o più siti all'interno della zona edificabile, oppure che da un sito all'interno della zona edificabile potrebbe insorgere una perturbazione non sostenibile delle frequenze utilizzate in altre celle radio della rete. In ottemperanza al principio "il meno possibile, quanto necessario", il numero dei siti degli impianti dev'essere mantenuto per ragioni di protezione del paesaggio e della natura il più ridotto possibile grazie al tempestivo coordinamento tra tutti i soggetti interessati. Ai fini dello sfruttamento parsimonioso del suolo e per le ragioni della salvaguardia del paesaggio, gli impianti trasmettenti devono nella misura del possibile essere montati su infrastrutture portanti già esistenti, come ad esempio tralicci disponibili per antenne, per l'alta tensione o per gli sci-lift. Inoltre, nel quadro della verifica delle ubicazioni alternative, occorre assicurare che al progetto di costruzione non si oppongano interessi predominanti (tra l'altro esigenze relative alla conservazione dei boschi, alla protezione dei biotopi e alla protezione delle acque).

#### **Definizione del progetto di costruzione – prova plausibile della necessità**

In generale, dagli atti della domanda di costruzione deve risultare nel testo e nei piani in modo chiaro e comprensibile cosa e perché si vuole edificare. Nel caso di modifiche ad impianti esistenti di radiotelefonia mobile occorre, nella domanda di costruzione, illustrare quali antenne devono essere modernizzate o sostituite indicativamente per quale tecnologia (p.e. 5G) e quale banda di frequenza. Inoltre, dovrà essere specificata la motivazione sottostante al progetto di costruzione (p.e. far fronte a lacune di capacità o copertura nel settore interessato). In particolare nel caso di progetti di costruzione di maggiore entità con più antenne, l'effettiva presenza di queste lacune dev'essere resa plausibile tramite corrispettivi piani di rete e di copertura. Nel caso invece in cui debbano essere realizzati nuovi impianti di telefonia mobile in un nuovo sito (il più delle volte potrebbe trattarsi di nuovi tralicci per la telefonia mobile al di fuori della zona edificabile in campo aperto), dovrà essere fatta effettuare tramite il comune una valutazione provvisoria da parte dell'UST. In tal modo, si dovranno chiarire il più presto possibile e con valutabilità dell'onere le possibilità di massima del progetto di costruzione di essere approvato. Oltre alle summenzionate indicazioni concernenti il progetto di costruzione nel dettaglio e relative alla sua motivazione, devono essere presentati in modo trasparente i siti alternativi esaminati con i relativi vantaggi e svantaggi e i

presupposti della decisione di scelta del sito effettuata. Infine, è compito dei gestori di telefonia mobile precisare se il nuovo impianto pianificato verrà usufruito anche dagli altri gestori oppure, se non fosse questo il caso, perché.

**La trasparenza è fondamentale**

È impegnativo perfino per gli specialisti del settore dell'edilizia comprendere in modo esaustivo cosa viene esattamente pianificato in presenza di una domanda di costruzione nell'ambito della tecnologia della radiotelefonia mobile. È compito dei proponenti la domanda di costruzione di informare le autorità comunali nel modo più trasparente e comprensibile possibile in merito a ciò che si intende effettivamente realizzare. In tal modo possono essere evitati dei malintesi che potrebbero condurre ad una scelta errata sulla procedura da seguire. Un'eventuale erronea scelta della procedura avrebbe la conseguenza di accendere ulteriormente le attuali discussioni ed aggravare le insicurezze in merito alla tecnologia 5G e non alimenterebbe la fiducia generale.

**Svolgimento della procedura di autorizzazione nel Cantone dei Grigioni**

Tutte le domande di costruzione dei gestori delle reti di telefonia mobile devono essere presentate al comune di ubicazione del sito. Le schede dei dati sul sito vengono trasmesse dalle competenti autorità edilizie (i comuni nelle procedure EIZ, l'UST nelle procedure EFZ) all'UNA per la loro valutazione. Nei LAUS dovranno essere in ogni caso rispettati i VLImp prescritti dall'ORNI. Se questa condizione non è adempiuta, devono essere effettuati adeguamenti, in particolare una riduzione della potenza di trasmissione. Le potenze consentite dalla legge nei LAUS non rispondono alle esigenze del settore della telefonia mobile, ma si orientano a criteri di protezione della salute, ossia al rispetto dei VLImp. L'UNA controlla le schede dei dati sul sito, redige un cosiddetto rapporto specialistico in cui viene documentata la verifica dell'impianto di trasmissione ai sensi dell'ORNI, ed effettua se necessario delle misurazioni di controllo. La medesima procedura viene seguita nei casi in cui vengono installate antenne trasmettenti supplementari o una potenza di trasmissione maggiore in un sito esistente. La valutazione RNI viene effettuata non sulla base dei servizi offerti o delle tecnologie impiegate, ma in base alle potenze di trasmissione nelle diverse gamme di frequenza.

**Controlli degli impianti di trasmissione in esercizio**

Dopo la messa in esercizio di un impianto di trasmissione si esige di regola da parte dell'UNA una misurazione di collaudo. Gli impianti esistenti vengono verificati per mezzo di misurazioni a campione oppure controlli dei lavori effettuati dall'UNA.

**Cosa possono fare gli abitanti e i comuni**

Al fine di prendere debitamente in considerazione i dubbi della popolazione e poter condividere la decisione sulla scelta dell'ubicazione degli impianti di trasmissione, può essere utile una "tavola rotonda" tra la popolazione coinvolta e i richiedenti. È in tal caso determinante poter offrire agli operatori di radiotelefonia mobile un'ubicazione alternativa equivalente. Se infatti l'operatore adempie le prescrizioni legali imposte dalla ORNI e le altre esigenze di diritto edilizio, per i progetti di costruzione all'interno della zona edificabile sussiste fundamentalmente il diritto al rilascio dell'autorizzazione. Di regola, l'operatore di telefonia mobile non farà valere questa pretesa a prescindere, ma preferirà cercare una soluzione sostenibile in cooperazione con il comune e la popolazione. I comuni hanno la possibilità di realizzare l'ottimizzazione dei siti anche nel quadro del proprio ordinamento base (p.e. piano delle zone e piano generale delle strutture nonché nella legge edilizia) tramite le delimitazioni delle zone ("pianificazione negativa", "pianificazione positiva", "regolamentazione a cascata"). Inoltre, un condizionamento

dell'ubicazione dei siti di antenne di telefonia mobile può essere anche ottenuto tramite cosiddetti "modelli di cooperazione o dialogo" regolati contrattualmente. Con questi, i gestori degli impianti di telefonia mobile si impegnano a valutare e coordinare in stretta e costruttiva collaborazione con i comuni interessati i possibili siti per antenne. Eventualmente, la ponderazione degli interessi che occorre effettuare potrebbe essere sancita a livello di legislazione edilizia.

**Basi legali**

- Art. 12 cpv. 2, art. 13 cpv. 1, art. 16 cpv. 2, art. 38 cpv. 3 e art. 39 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.710)
- Art. 3 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 luglio 1979 (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700)
- Art. 40 e art. 50 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 (OPTC; CSC 801.110)
- Art. 11 cpv. 1, art. 12, art. 14 e art. 15 dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710)
- Art. 27 e art. 28 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 2 dicembre 2001 (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 820.100)
- Art. 1 dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente del 13 agosto 2002 (OCPAmb; CSC 820.110)


**Pagina web**

[www.anu.gr.ch/sendeanlagen](http://www.anu.gr.ch/sendeanlagen)

**Persona di contatto**

René Müller, NIS-Fachverantwortlicher, Amt für Natur und Umwelt, Ringstrasse 10, 7001 Chur, [rene.mueller@anu.gr.ch](mailto:rene.mueller@anu.gr.ch), 081 257 29 92

**Procedimento "costruzioni all'interno della zona edificabile (EIZ)"**



**Procedimento "costruzioni fuori della zona edificabile" (EFZ)**

